



È soggetta all'IVA la fornitura di calore da parte di un'associazione di proprietari di alloggi ai suoi membri

Infatti, tale attività economica non rientra nell'esenzione, prevista dalla direttiva IVA, per l'affitto e la locazione di beni immobili

La WEG Tevesstraße, un'associazione di proprietari di alloggi e di porzioni di immobili, composta da una società a responsabilità limitata, da una pubblica autorità e da un comune, gestisce, sul terreno appartenente ai suoi membri, un impianto di cogenerazione. L'energia elettrica prodotta viene fornita dalla WEG Tevesstraße a una società di distribuzione di energia, mentre il calore prodotto viene fornito ai suoi membri.

Per quanto riguarda la fornitura di calore, il Finanzamt Villingen-Schwenningen (ufficio delle imposte di Villingen-Schwenningen, Germania) ha negato¹ la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) versata a monte nell'ambito dell'acquisizione e dello sfruttamento dell'impianto di cogenerazione, con la motivazione che la fornitura di calore da parte di un'associazione di proprietari ai suoi membri, conformemente alla legge tedesca relativa all'imposta sul fatturato, è un'operazione esente dall'IVA.

Il Finanzgericht Baden-Württemberg (Tribunale tributario del Land Baden-Württemberg, Germania), adito dalla WEG Tevesstraße, ha sottoposto alla Corte di giustizia la **questione se la direttiva IVA² osti ad una normativa nazionale che esenta dall'IVA la fornitura di calore da parte di un'associazione di proprietari di alloggi ai suoi membri.**

Con la sua sentenza odierna, la Corte risponde in senso affermativo.

La Corte precisa, anzitutto, che **la direttiva IVA trova applicazione nel caso di specie e che la fornitura di calore di cui trattasi costituisce una cessione di beni, in linea di principio soggetta all'IVA.**

A tal riguardo, la Corte rileva segnatamente che la fornitura di calore da parte della WEG Tevesstraße costituisce un'attività economica. Infatti, da un lato, risulta che i suoi membri le versino un corrispettivo in base al proprio consumo individuale e, dall'altro, è indifferente che tale attività miri o meno a generare profitti e, supponendo che si tratti di funzioni conferite dalla normativa nazionale, una circostanza del genere è, di per sé, irrilevante ai fini della qualificazione come attività economica.

La Corte constata poi che **la disposizione della direttiva IVA secondo cui gli Stati membri esentano dall'IVA «l'affitto e la locazione di beni immobili» non consente di esentare dall'IVA la fornitura di calore da parte di un'associazione di proprietari ai suoi membri, come invece previsto dalla legge tedesca relativa all'imposta sul fatturato.**

¹ Per contro, per la parte relativa alla produzione di energia elettrica, il Finanzamt Villingen-Schwenningen ha ammesso la detrazione dell'IVA versata a monte.

² Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), quale modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009 (GU 2010, L 10, pag. 14) (in prosieguo: la «direttiva IVA»).

Infatti, l'esenzione prevista dalla direttiva IVA trova spiegazione nel fatto che la locazione di beni immobili, pur essendo un'attività economica, costituisce di norma un'attività relativamente passiva, che non produce un valore aggiunto significativo.

Orbene, procedendo alla fornitura di calore, la WEG Tevesstraße effettua una semplice vendita di un bene materiale che è il risultato dello sfruttamento di un altro bene materiale, certamente immobile, senza per questo attribuire agli acquirenti del calore, ossia ai suoi membri, il diritto di occupare un bene immobile, nella fattispecie l'impianto di cogenerazione, e di escludere qualsiasi altro soggetto dal godimento di un tal diritto.

La Corte aggiunge altresì che l'esenzione dall'IVA della fornitura di calore da parte di un'associazione di proprietari ai suoi membri, quale prevista dalla legge tedesca relativa all'imposta sul fatturato, non può essere giustificata da una dichiarazione del Consiglio e della Commissione inserita nel verbale di una sessione del Consiglio del 1977³, secondo cui gli Stati membri potrebbero prevedere tale esenzione. Infatti, né la direttiva che ha preceduto l'attuale direttiva IVA né quest'ultima contengono il minimo indizio che la predetta dichiarazione vi abbia trovato riscontro.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

³ Verbale n.7 della sessione del Consiglio dell'Unione europea del 17 maggio 1977 riguardante l'articolo 13 della sesta direttiva.